



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori DE LILLO, DI GIACOMO, CONTINI, LENNA,  
PASTORE, Leopoldo DI GIROLAMO, TOTARO, MAZZARACCHIO e CICOLANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 SETTEMBRE 2009**

Modifiche agli articoli 43, 589 e 590 del codice penale, in materia di  
aggravanti ed inasprimento delle pene per incidenti derivanti dalla  
circolazione stradale

ONOREVOLI SENATORI. - Il numero degli incidenti automobilistici che si verificano annualmente sulle strade urbane ed extraurbane del nostro Paese non accenna a diminuire in misura significativa.

Secondo gli ultimi dati resi noti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ogni giorno in Italia si verificano in media 633 incidenti stradali, che provocano la morte di 14 persone e il ferimento di altre 893.

Le cause degli incidenti stradali, che comportano annualmente il decesso di migliaia di nostri concittadini, sono molteplici.

Una dei motivi principali è imputabile al comportamento inadeguato del conducente alla guida. I dati evidenziano l'urgenza di una più accentuata azione di educazione alla guida e di controllo dei comportamenti stradali.

Il presente disegno di legge vuole essere un contributo alla soluzione di talune problematiche legate alla sicurezza stradale e alla prevenzione degli incidenti.

Nel dettaglio, si prescrive l'adozione di necessarie modifiche a taluni articoli del codice penale, prevedendo un inasprimento di pene per reati commessi da quei soggetti che guidino in stato di ebbrezza e sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Si prevede, inoltre, l'inserimento dell'aggravante di guida con disprezzo della vita e dell'integrità fisica altrui, per prevenire e punire in maniera più gravosa quei soggetti che adottano un comportamento di guida caratterizzato da manifesta temerarietà e aggressività, anche qualora questi non siano sotto effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope o in stato di ebbrezza, ma pienamente consapevoli dei loro comportamenti e accettino il verificarsi di eventi altamente dannosi per la si-

curezza stradale e l'incolumità altrui. Tali disposizioni infatti sono già previste nelle legislazioni di altri paesi aderenti all'Unione Europea quali ad esempio Francia e Spagna, dove è risultato essere un efficace strumento di repressione della criminalità stradale.

Si ritiene pertanto che, per un paese civile come il nostro, sia indispensabile un adeguamento e una maggiore attenzione per le tematiche sopra indicate affinché questo cambiamento legislativo venga percepito dalla società civile come un progresso di legalità contro la criminalità stradale a beneficio della collettività.

Nel presente disegno di legge si apporta, inoltre, una modifica all'articolo 43 del codice penale che prevede l'applicazione del dolo eventuale quando il soggetto si prospetti come probabile o possibile l'evento, conseguente alla sua condotta, e ne accetti il rischio volontariamente. Questa esigenza è stata più volte avvertita dagli stessi operatori del diritto, i quali auspicano al più presto un intervento legislativo chiarificatore sul tema per rispondere in maniera esaustiva alla richiesta di vera giustizia che le vittime, i loro familiari e la gente civile avanzano.

L'articolo 2, infine, prevede che siano predisposte apposite campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini, e in modo particolare agli adolescenti, per una maggiore conoscenza dei danni alla salute derivanti dal mancato rispetto delle regole di guida, alla realizzazione e diffusione di programmi finalizzati ad affrontare il problema della guida e degli incidenti stradali e al sostegno di programmi di educazione alla guida, nonché per la realizzazione di campagne di educazione alla guida nelle scuole di ogni ordine e grado.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifiche agli articoli 43, 589 e 590  
del codice penale)*

1. Al codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 43, dopo il primo comma è inserito il seguente:

«Il delitto è altresì doloso quando il soggetto preveda il verificarsi dell'evento come probabile o possibile e ne accetti volontariamente il rischio»;

*b)* all'articolo 589, terzo comma, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

«*2-bis*) soggetto che guidi con temerarietà ed aggressività manifesta tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e la vita altrui»;

*c)* all'articolo 590:

1) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a un anno o della multa da euro 1.000 a euro 3.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da due a cinque anni o della multa da euro 10.000 a euro 20.000. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze

stupefacenti o psicotrope, ovvero da soggetto che guidi con temerarietà e aggressività manifesta tale da mettere in pericolo la sicurezza stradale e la vita e l'integrità fisica altrui, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da uno a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da due anni e sei mesi a cinque anni»;

2) dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Se la lesione pone il soggetto in stato di coma irreversibile la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 25.000 a euro 50.000»;

3) al quarto comma, le parole: «gli anni cinque» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni dieci».

## Art. 2.

### *(Campagne di informazione e di educazione alla guida)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici e le associazioni impegnate nella tutela degli utenti della strada, promuove apposite campagne di informazione e sensibilizzazione ai cittadini finalizzate:

a) alla conoscenza dei danni alla salute derivanti dal mancato rispetto delle regole di guida;

b) alla realizzazione e diffusione di programmi finalizzati ad affrontare il problema della guida e degli incidenti stradali;

c) a sostenere e coadiuvare i programmi di educazione alla guida.

2. Le campagne di informazione di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante accordi di programma con la

RAI-Radiotelevisione italiana e con la Federazione italiana editori giornali.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, promuove altresì campagne di educazione alla guida nelle scuole di ogni ordine e grado, tenendo conto delle esperienze nazionali ed internazionali in materia di prevenzione degli incidenti stradali.





